

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE
DELLA PROVINCIA DI
FORLÌ – CESENA**

In vigore dal 1° settembre 2006

VERBALE DI ACCORDO

**per la definizione delle norme integrative del Contratto Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004
per gli operai addetti alle industrie e edilizie ed affini della Provincia di Forlì-Cesena.**

In Forlì, 8 settembre 2006

CONSIDERATO

Che in data 20 maggio 2004 è stato stipulato un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, e in data 23 marzo 2006 è stato sottoscritto un accordo nazionale specifico per il rinnovo dei contratti provinciali,

Tra

– il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Forlì-Cesena, ANCE Forlì-Cesena, nella persona del suo presidente pro-tempore, Ing. Stefano Mazza, coadiuvato dalla Commissione Sindacale, presieduta dall'Ing. Raffaele Rossi e composta dai Sigg. Geom. Fabio Toni, Giovanni Lippi, Geom. Pietro Orioli, Cav. Rino Minghini, Rag. Oliviero Rossi, con l'assistenza del Rag. Bruno Mambelli e del Dott. Giovanni Calzolari,

e

– la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L., rappresentata dai Sigg. Alberto Tassinari e Giorgio Domenichini;
– la F.I.L.C.A. – C.I.S.L., rappresentata dai Sigg. Vanis Treossi e Sandro Spinelli;
– la Fe.N.E.A.L. – U.I.L., rappresentata dai Sigg. Angelo Rossi e Giuseppe Meglio;
che insieme rappresentano la Organizzazione Territoriale dei lavoratori della Provincia di Forlì-Cesena

si conviene quanto segue:

Art. 6 – bis

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

L'articolo 6 – bis è integralmente sostituito dal seguente

Art. 6 – bis

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

A decorrere dal 1° settembre 2006, l'indennità territoriale di settore per gli operai, ed il premio di produzione per gli impiegati sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) Indennità territoriale di settore operai (orarie)

| | |
|--------------------|----------|
| - Operaio 4° liv. | 1,2584 |
| - Operaio spec. | 1,1706 |
| - Muratore 1° cat. | 1,0575 |
| - Operaio qualif. | 1,0575 |
| - Operaio comune | 0,9136 |
| Discontinui | |
| Lett. B) art. | 6 0,7749 |
| Lett. C) art. | 6 0,6681 |

b) Premio produzione impiegati

| | |
|-------------------------------|----------|
| - 1° Cat. Super | 292,4170 |
| - 1° Cat. | 268,7326 |
| - 2° Cat. | 225,6790 |
| - Assist. Tecnico (2° cat. B) | 205,8372 |
| - 3° Cat. | 189,3311 |
| - 4° Cat. | 171,7679 |
| - 4° Cat. (primo impiego) | 148,0732 |

In conformità con l'accordo nazionale 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 46 del medesimo CCNL 20 maggio 2004.

Ai sensi del II comma del Capitolo "accordi locali" del succitato Accordo Nazionale 23 marzo 2006, le parti concordano che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nella indennità territoriale di settore e nel premio di produzione nella misura del 100% al 1° settembre 2006, così come riportate nella precedente tabella.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è stabilita dal CCNL 20 maggio 2004 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Forlì – Cesena, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero delle ore lavorate e del relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale 23 marzo 2006.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro fra le parti, da effettuarsi entro il mese di dicembre, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre – 30 settembre immediatamente precedente e quelli del

periodo 1° ottobre 2004 – 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento. Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato acquisendo i dati relativi agli indicatori, acquisendo informazioni dagli Osservatori di settore, dall'EPC (Ente Paritetico per il Settore delle Costruzioni della provincia di Forlì – Cesena), dalla Camera di Commercio e da altri centri di monitoraggio sulla attendibilità degli indicatori.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

Nel medesimo accordo 14 luglio 2006 le parti sociali hanno convenuto che l'EET sia corrisposto, a partire dal 1° settembre 2006, con incremento del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, e nell'ulteriore misura del 4% dei minimi di paga e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, con decorrenza 1° luglio 2007:

Decorrenza 1° settembre 2006

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|---------|
| 7° livello: importo mensile | €35,9151 | | |
| 6° livello: » | €32,3235 | | |
| 5° livello: » | €26,9361 | | |
| 4° livello: » | €25,1409 | importo orario | €0,1453 |
| 3° livello: » | €23,3448 | » | €0,1349 |
| 2° livello: » | €21,0105 | » | €0,1214 |
| 1° livello: » | €17,9577 | » | €0,1038 |
| Discontinui | | | |
| Lett. B) art.6 » | €16,1619 | » | €0,0934 |
| Lett. C) art.6 » | €14,3661 | » | €0,0830 |

Decorrenza 1° luglio 2007

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|---------|
| 7° livello: importo mensile | €47,8868 | | |
| 6° livello: » | €43,0980 | | |
| 5° livello: » | €35,9148 | | |
| 4° livello: » | €33,5212 | importo orario | €0,1937 |
| 3° livello: » | €31,1264 | » | €0,1799 |
| 2° livello: » | €28,0140 | » | €0,1619 |
| 1° livello: » | €23,9436 | » | €0,1384 |
| Discontinui | | | |
| Lett. B) art.6 » | €21,5492 | » | €0,1245 |
| Lett. C) art.6 | €19,1548 | » | €0,1107 |

Consistenza E.E.T. totale:

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|---------|
| 7° livello: importo mensile | €83,8019 | | |
| 6° livello: » | €75,4215 | | |
| 5° livello: » | €62,8509 | | |
| 4° livello: » | €58,6621 | importo orario | €0,3390 |

| | | | |
|------------------|----------|---|---------|
| 3° livello: » | €54,4712 | » | €0,3148 |
| 2° livello: » | €49,0245 | » | €0,2833 |
| 1° livello: » | €41,9013 | » | €0,2422 |
| Discontinui | | | |
| Lett. B) art.6 » | €37,7111 | » | €0,2179 |
| Lett. C) art.6 | €33,5210 | » | €0,1937 |

Art. 11
TRASFERTA

L'articolo 11 è integralmente sostituito dal seguente

Art. 11
TRASFERTA

Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove ha sede l'azienda e distanti più di 12 chilometri, misurati per la via breve, dalla sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Ad essi competerà, a partire dal 12° chilometro, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato pari a

Con decorrenza 1° settembre 2006:

- a) **€4,70** in caso di rientro giornaliero;
- b) **€10,00** in caso di rientro settimanale;
- c) **€12,00** in caso di rientro quindicinale;
- d) **€14,50** in caso di rientro mensile;

Con decorrenza 1° settembre 2008:

- e) **€5,00** in caso di rientro giornaliero;
- f) **€10,40** in caso di rientro settimanale;
- g) **€12,50** in caso di rientro quindicinale;
- h) **€15,00** in caso di rientro mensile;

Agli operai con rientro giornaliero l'impresa provvederà direttamente a proprie spese al pasto caldo di mezzogiorno, da consumarsi presso strutture aziendali, mense, ecc. che le parti sociali dichiarano di privilegiare. In alternativa al trattamento sub a) l'impresa potrà corrispondere una indennità di trasferta forfetaria onnicomprensiva pari a £. 30.000 (€15,49). Le sopra citate indennità non saranno corrisposte qualora la distanza fra la dimora abituale dell'operaio ed il cantiere sia inferiore ai 12 chilometri.

Non compete il rimborso delle spese di viaggio nel caso in cui l'impresa provveda con propri mezzi al trasporto degli operai.

Qualora il lavoratore utilizzi il proprio mezzo per recarsi sul cantiere, in mancanza del mezzo aziendale, verrà riconosciuta al lavoratore stesso una indennità pari a **€ 0,23** al chilometro con decorrenza dal 1° settembre 2006.

In caso di pernottamento, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio – sempre che il trasporto non avvenga con mezzi aziendali – ed a fornire gratuitamente il vitto e l'alloggio.

Per le fattispecie sub b), c) e d) sopra individuate, qualora l'impresa non fornisca gratuitamente il vitto e l'alloggio ovvero provveda gratuitamente solo al vitto o solo all'alloggio, gli importi corrispondenti alle relative indennità di trasferta subiranno un incremento, da concordare preventivamente fra il lavoratore ed il datore di lavoro, in misura forfetaria.

Le parti convengono di privilegiare il rientro periodico qualora la distanza fra il luogo di partenza ed il cantiere comporti un viaggio di durata significativa.

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che la regolamentazione delle trasferte di cui trattasi corrisponde al dettato normativo di cui alla vigente disciplina dell'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme e le disposizioni di cui all'art. 22 del vigente CCNL.

Le norme di cui sopra si applicano anche agli autisti assegnati permanentemente a cantieri in zona di trasferta. Qualora invece, dopo avere effettuato i trasporti in cantiere, gli stessi siano tenuti a rientrare in sede, avranno diritto unicamente al rimborso delle spese vive per vitto e alloggio, debitamente documentate, eventualmente sostenute per esigenze di orario e servizio.

Per i lavoratori assunti con la qualifica di camionista, in caso di sospensione della patente l'azienda garantirà il mantenimento del posto di lavoro, con la stessa qualifica. L'azienda, inoltre, si impegna ad estendere l'assicurazione dei pulmini e dei mezzi aziendali per il trasporto di cose e persone, con l'esclusione delle autovetture, alla copertura del danno subito dal lavoratore incaricato della guida in caso di sospensione della patente.

Agli operai in trasferta addetti alla guida dei pulmini aziendali per il trasporto degli operai dalla sede dell'impresa fino al cantiere e ritorno, verrà corrisposto un compenso di €0,077 per ogni chilometro di percorrenza dal 1° settembre 2006.

Restano in vigore immutate eventuali condizioni più favorevoli.

Si precisa che il tempo impiegato alla guida dell'automezzo non concorre in alcun modo a formare l'orario di lavoro.

Per i rientri degli operai in trasferta le parti concordano che, ove l'impresa non mettesse a disposizione i mezzi necessari al rientro, l'impresa rimborserà il costo del mezzo pubblico debitamente documentato; l'eventuale utilizzo del mezzo proprio, se autorizzato, comporterà il rimborso delle spese secondo la tariffa chilometrica sopra ricordata.

RISERVA EX-APES

Le parti firmatarie del presente accordo, deliberano unanimemente di prelevare dal fondo di cui trattasi, depositato presso l'EPC, l'importo di 20.000 euro da destinare ad un fondo per l'incentivo per l'iscrizione degli operai alla previdenza integrativa di settore Prevedi, di seguito denominato "Fondo Previdenza Integrativa". L'incentivo di cui sopra verrà erogato a fine anno edile ai nuovi iscritti dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2008, sottoforma di rimborso di quanto versato direttamente dal lavoratore al Prevedi. Qualora l'importo dei 20.000 euro indicati fosse prossimo all'esaurimento, le parti firmatarie si incontreranno per studiare eventuali aliquote contributive per sopperire alla mancanza di fondi.

Dal predetto fondo ex-APES, sarà prelevato l'importo di 10.000 euro da destinare alle eventuali richieste residuali derivanti dal fondo. Tale riserva, trascorso l'anno edile 2007, sarà passata anch'essa al patrimonio della Nuova Scuola Edile.

Le parti firmatarie deliberano, inoltre, che il residuo del fondo ex-APES sia passato in unica soluzione al patrimonio della Nuova Scuola Edile della Provincia di Forlì-Cesena.

**ARMONIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE VERIFICHE CONTRIBUTIVE
CASSA EDILE SU BASE REGIONALE E PROVINCIALE, RIESAME DELL'ACCORDO
10 GIUGNO 2003 IN MATERIA DI TRASFERTA REGIONALE**

Le parti firmatarie, per quanto di rispettiva competenza, promuoveranno l'armonizzazione a livello regionale delle prestazioni extracontrattuali fornite dalle Casse Edili in ottemperanza a quanto stabilito, in materia di trasferta regionale, dall'art. IV dell'accordo nazionale 23 marzo 2006.

In relazione all'art. IV dell'accordo nazionale 23 marzo 2006, che ha dato attuazione definitiva alla disciplina della trasferta regionale, le parti convengono sulla necessità di promuovere il riesame in sede regionale entro il 31 dicembre 2006 dei contenuti dell'accordo firmato il 10 giugno 2003, in vigore fino al 30 settembre 2007, avente ad oggetto l'applicazione dell'allegato Q al c.c.n.l. 29 gennaio 2000 riguardante la sperimentazione della trasferta regionale, al fine di dare attuazione alle previsioni nazionali e rimuovere gli ostacoli di tipo operativo che ne hanno limitato l'applicazione fino ad oggi nella Regione Emilia Romagna.

A seguito dell'entrata a regime del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), le parti convengono sull'adozione di medesimi meccanismi premianti e di verifica dei versamenti contributivi da parte di tutte le Casse Edili della Provincia di Forlì-Cesena come condizione per consolidare e promuovere la regolarità e l'equità del mercato e della concorrenza nel territorio, quantomeno sul piano contributivo. A tal fine le parti promuoveranno la costituzione di un tavolo comune che vedrà impegnate tutte le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine di adattare ed armonizzare le rispettive regolamentazioni contrattuali in materia alle intese nazionali sopravvenute.

Le parti si impegnano a definire entro il 31 dicembre 2006 un'intesa finalizzata all'aggiornamento delle prestazioni Cassa Edile.

ACCORDI QUADRO PER CANTIERI MEDIO - GRANDI

Le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri relativi a lavori di importo superiore a 5 milioni di Euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere. Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dalla Nuova Scuola Edile Professionale eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera. Tali accordi potranno riguardare anche le grandi opere già aggiudicate ed avviate. L'accordo quadro di cui sopra potrà intervenire anche in attuazione degli accordi ex art. 113 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 relativo alla concertazione per le grandi opere.

Letto, confermato integralmente in ogni sua parte, e sottoscritto.